

COMUNICATO STAMPA

MEDIATORI CREDITIZI: IL COMPENSO PER LA “RACCOMANDAZIONE PERSONALIZZATA” DEVE RIENTRARE NELL’IMPORTO COMUNICATO ALLA BANCA AI FINI DEL CALCOLO DEL TAEG

Prassi contrarie violano gli obblighi di trasparenza nei confronti della clientela

Il compenso per la consulenza offerta alla clientela dai mediatori creditizi sul loro fabbisogno finanziario deve rientrare nell'importo comunicato alla banca erogatrice ai fini del calcolo del Taeg (tasso annuo effettivo globale). Lo sottolinea l'OAM in una comunicazione al mercato, per prevenire comportamenti elusivi della normativa in vigore, in violazione degli obblighi di trasparenza nei confronti della clientela.

“Nel mercato degli intermediari del credito – sottolinea infatti l’Organismo degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi nella comunicazione n.16 - sembra progressivamente emergere la prassi secondo la quale il mediatore creditizio propone al cliente, indipendentemente dal servizio di mediazione, una raccomandazione personalizzata, intesa quale consulenza volta all’indagine sul fabbisogno finanziario del cliente e alla traduzione delle sue esigenze nella forma di finanziamento per il medesimo più adeguata, con eventuale descrizione e valutazione delle caratteristiche dei prodotti offerti sul mercato”. Il compenso per tale raccomandazione viene poi calcolato a parte e non comunicato alla banca erogatrice ai fini del calcolo del Taeg.

L'OAM sottolinea invece che tale attività, anche se qualificata formalmente come “raccomandazione personalizzata”, può in realtà essere svolta solo se finalizzata alla ricerca del contatto tra le parti per l'ottenimento del finanziamento. Ne deriva che i mediatori devono comunicare alla banca, ai fini dell'aggiornamento del TAEG, il compenso percepito per il servizio di consulenza, comprensivo di quello relativo all'attività di “messa in relazione”. La prassi contraria, consistente nel frazionamento dei compensi (uno per l'attività di messa in contatto, l'altro per la raccomandazione personalizzata) comunicando alla banca solo il primo, è infatti elusiva degli obblighi di trasparenza nei confronti del cliente.

Roma, 10 maggio 2017